Sportello legale

Con il contributo di
DS Depresbiteris – Scura Studio legale

sportellolegale@iltirreno.it

IL QUESITO/1



di **Giulia Orsatti (avvocata)**

È abbandono del tetto coniugale?

La moglie va all'estero per un lavoro stagionale contro il parere di lui



Mi chiamo Antonio e vi scrivo perché mia moglie ha trovato lavoro a Tenerife, alle Canarie, ma è partita contro la mia volontà, in quanto – dice – si tratta solo di un lavoro stagionale. Tutti hanno attribuito le colpe a me per averla fatta partire e hanno detto che c'è anche l'abbandono del tetto coniugale. Noi abbiamo anche un finanziamento da pagare e lei ha detto che mi aiuterà a pagarlo col suo stipendio. Come posso fare?

Il matrimonio, inteso come la comunione spirituale e materiale tra i due coniugi, è l'atto che ha per effetto la costituzione del rapporto tra gli sposi e dal quale discendono reciproci obblighi giuridici, come ad esempio l'obbligo all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione e alla fedeltà. Nonostante la speranza di restare sempre uniti, è pur vero che, come ogni rapporto, anche il matrimonio può entrare in crisi. E la crisi coniugale, pur essendo un'eventualità drammatica, è plausibile – per non dire frequente – nella vita di coppia. La fase patologica del rapporto di coniugio alcune volte si risolve, altre invece porta all'intollerabilità della convivenza con il conseguente scioglimento del relativo vincolo, ovviamente solo all'esito dell'iter di separazione e di divorzio. Se poi la rottura del rapporto è stata determinata dalla condotta di uno dei due, il colpevole subirà conseguenze giuridiche più o meno gravi.

Nel nostro ordinamento, attribuire la colpa della rottura ad uno dei due coniugi si traduce nel cosiddetto addebito della separazione. Perché questa possa effettivamente applicarsi devono però ricorrere alcune circostanze. Restando nell'ipotesi citata dal nostro lettore, l'abbandono del tetto coniugale, quando non dipende dal comportamento dell'altro coniuge, è sicuramente uno dei motivi che permette l'addebitabilità della separazione al partner che si è allontanato, come stabilito recentemente dalla Cassazione con la sentenza n. 12241/2020. Abbandonare il tetto coniugale, infatti, porta con sé la chiara evidenza di una violazione dell'obbligo di coabitazione. Bisogna però intenderci necessariamente sul relativo significato. Perché si possa configurare l'abbandono del tetto coniugale, infatti, non è sufficiente qualsiasi allontanamento, ma è necessario che il coniuge abbandoni il domicilio domestico "con l'intenzione di non farvi ritorno" e, per di più, esso sarà sanzionabile solo se realizza l'effettiva violazione degli obblighi di reciproca assistenza materiale e spirituale, come prescritti dall'art. 143 del Codice Civile. Inoltre, come anticipato, la violazione portata all'esame del giudice non deve dipendere dal comportamento dell'altro coniuge. Il tribunale, per pronunciarsi in tal senso, deve valutare infatti la condotta complessiva di ciascun coniuge nel rapporto intercorso. Quindi, non sarà sufficiente fornire la prova dell'effettiva violazione di uno degli obblighi tipizzati in materia, ma dovrà essere provato anche il cosiddetto "nesso di causalità" tra la condotta e l'evento, ossia, dovrà essere provato che quel determinato comportamento, lesivo degli obblighi coniugali, ha determinato l'effettiva rottura del rapporto. Tutto quanto sopra esposto lascia desumere che l'accettazione di un lavoro stagionale all'estero, per altro con la promessa di mettere a disposizione della famiglia i relativi compensi, non sembra compatibile con la nozione di "abbandono del tetto coniugale", né configurare – da solo – l'inadempimento di un obbligo nascente dal matrimonio. Ne consegue che tale circostanza, singolarmente intesa, non potrà essere valutata a favore dell'altro coniuge per addebitare l'eventuale futura separazione che dovesse intervenire tra i due.

IL QUESITO/2



di **Biagio Depresbiteris (avvocato)**

Disabile non ha comunicato la targa

Niente annullamento in autotutela della multa per l'accesso nella ztl

Così ci è stato risposto dagli incaricati del front office Ica spa per la polizia municipale del Comune di Campi Bisenzio relativamente a una multa presa da mia madre portatrice di handicap per aver effettuato l'accesso, nella zona a traffico limitato, a Capalle (noi siamo di Prato), senza aver preventivamente comunicato la targa. Basandoci sulle recenti sentenze della Cassazione, è stato affermato il principio che l'obbligo di preventiva comunicazione, da parte del disabile al Comune, del mezzo dotato di contrassegno invalidi è illegittimo. Avevamo proposto istanza di autotutela, non l'hanno neppure letta. Ci hanno risposto che hanno fatto una riunione e che il prefetto ha ordinato di non accettare ricorsi in autotutela diretti alla polizia municipale e ci hanno dato uno stampato per ricorrere direttamente al prefetto. È corretto tutto ciò? Non stanno commettendo un abuso? (Alessandra, Prato)



La vicenda appena descritta è stata oggetto di giudizio da parte della Corte di Cassazione che, in più occasioni, ha dichiarato che non esiste un obbligo previsto dalla legge che imponga all'invalido, possessore del contrassegno per la mobilità, di comunicare anticipatamente il suo passaggio in una ztl. Ma cosa succede se, nonostante ciò, l'ente accertatore emette ugualmente una sanzione? In questi casi, il cittadino che voglia far valere i suoi diritti è costretto ad opporsi alla contravvenzione innanzi al giudice di pace oppure innanzi al prefetto. Entrambe le alternative, tuttavia, costringono a uno stringente calcolo sulla convenienza a difendersi rispetto all'ipotesi di pagare la multa. L'esito di una tale valutazione è spesso sconfortante ed è per questo che molti preferiscono tentare con il ricorso in autotutela. Il ricorso in autotutela è uno strumento, privo di forma e costi, che ha come obiettivo quello di consentire alla pubblica amministrazione di annullare un proprio provvedimento che risulta affetto da vizi o errori evidenti. Ora, nonostante il ricorso in autotutela sia uno strumento che può essere adoperato contro tutti gli atti amministrativi, nei casi di violazioni alle norme del Codice della Strada il suo utilizzo non è così scontato. La circolare del ministero dell'Interno n. 66 del 17/07/1995, emessa proprio sul punto in questione, chiarisce infatti che l'organo accertatore non può annullare il verbale emesso "perché in tal modo egli diverrebbe in qualche modo arbitro della legittimità del proprio operato".

Quindi una volta che il verbale si è perfezionato nei suoi elementi formali e procedimentali, esce dalla disponibilità e dal governo di chi lo ha emesso per entrare in quello di un altro organo. In sostanza, è solo il prefetto che può archiviare la sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada. Se però il verbale è notificato a un soggetto estraneo alla violazione, l'agente accertatore, su propria iniziativa o su istanza di parte, può inviare al prefetto gli atti per l'archiviazione. I casi in cui si può innescare questo meccanismo sono stringenti e disciplinati dall'art. 386, Reg. Att. C.d.S.: si tratta dell'errore di trascrizione del numero di targa, dell'errore di lettura delle risultanze dei pubblici registri o di altra causa. Si comprende bene che il richiamo ad altra causa concede alla pubblica amministrazione la discrezionalità di applicare il predetto articolo anche in ipotesi diverse da quelle elencate ma dotate della medesima gravità. Il caso in parola, tuttavia, non mostra quella macro evidenza necessaria per l'applicazione dell'articolo citato poiché lascia aperte alcune questioni di fatto che possono essere accertate solo tanto innanzi a un organo giudicante: fra tutte, la prova che al momento del transito nella ztl l'auto trasportasse la persona beneficiaria del contrassegno per disabili. Alla luce di questa ricostruzione, è probabile che l'input di ricorrere direttamente al prefetto, evitando l'autotutela, sia stato dato proprio per consentire una difesa efficace e, soprattutto, tempestiva. Si ricorda, infatti, che il ricorso al prefetto deve essere depositato entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale e, soprattutto, che il ricorso in autotutela non interrompe né sospende il termine predetto.

IL QUESITO/3



di **Domenico Nicosia (avvocato)**

Ci sono dei limiti per la pignorabilità

Pensione decurtata per la cosiddetta Red presentata in ritardo



Ho presentato in ritardo la dichiarazione della situazione reddituale (la cosiddetta Red) delle annualità antecedenti al 2020, percepisco la pensione cosiddetta sociale (pensione minima) e mensilmente subisco una decurtazione di questa mia pensione. La mia pensione è pignorabile? (Enrico)

I pensionati e, più in generale, tutti coloro che sono titolari di prestazioni previdenziali e/o assistenziali collegate al reddito, hanno l'obbligo di dichiarare annualmente all'Inps i redditi propri e quelli percepiti dai componenti del proprio nucleo familiare, mediante l'invio della cosiddetta Red (dichiarazione della situazione reddituale). Si tratta, di solito, di quei soggetti che non hanno altro reddito oltre alla pensione, ovvero di coloro che percepiscono la pensione e, contemporaneamente, percepiscono altri redditi derivanti da proventi di investimenti e/o da lavoro occasionale retribuito e soggetto a ritenuta d'acconto e/o da abitazione e che, dunque, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate. La Red serve, infatti, a comunicare i dati reddituali e patrimoniali del nucleo familiare del beneficiario, in modo tale da poter calcolare, aggiornare e rivalutare l'importo della prestazione: per tale ragione, il termine entro il quale presentare la Red viene fissato annualmente dall'Inps ed è un termine perentorio.

Tuttavia, se – per errore, impossibilità o dimenticanza – l'interessato non ha presentato la Red nei termini, può comunque presentare tardivamente la dichiarazione annuale purché entro il termine "di ravvedimento" indicato dall'Inps (di solito 60 giorni), onde evitare di incorrere nella sospensione della prestazione previdenziale o assistenziale percepita. La trasmissione tardiva della Red (oltre ogni termine), al pari dell'omessa dichiarazione o dell'errata dichiarazione, non è priva di conseguenze: oltre all'estrema ipotesi di sospensione della prestazione percepita o di revoca definitiva della stessa, non è peregrina la possibilità che l'Inps – eseguiti i dovuti accertamenti – irroghi al beneficiario una sanzione amministrativa, recuperando l'equivalente importo della sanzione attraverso una decurtazione mensile della prestazione percepita.

In altre parole, se tizio comunica una Red errata o tardiva oppure omette la dichiarazione nell'anno in corso, può andare incontro – al momento dell'invio della Red corretta nell'anno successivo – ad una sanzione da pagarsi con una quota della prestazione mensile che l'Inps gli eroga. Diversa questione – solo in parte legata alla Red e alla modalità di recupero da parte dell'Inps delle somme erroneamente pagate al beneficiario in forza di una Red errata o tardiva – è la determinazione della quota di pensione pignorabile. A prescindere dalla ragione del pignoramento e dal creditore pignorante, la legge determina in maniera puntuale i limiti di pignorabilità della pensione, stabilendo che – a decorrere dal 22 settembre 2022 – il "minimo vitale" sotto il quale non si può pignorare la pensione è pari a 1.000 euro. La parte eccedente tale importo è pignorabile nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato o per altri crediti e nella misura della metà se vi sono più creditori. Non si dimentica, tuttavia che diversi e più gravosi per il pensionato/debitore erano i limiti di pignorabilità della pensione prima del settembre 2022, posto che il "limite vitale" era fissato dalla legge nel doppio dell'assegno sociale.